

Statuto
Pia Fondazione
"Marchese Filippo De Piccolellis,"

collazionato
G. Piccolellis

Capo I

Origine e scopo della Fondazione e mezzi dei quali dispone

Art. 1.^o È istituita in Foggia, la Pia Fondazione
"Marchese Filippo De Piccolellis", che trae origine dal Le-
gato disposto dal Marchese Filippo De Piccolellis con
testamento segreto in data 22 Aprile 1922, e servito dal
Notaio Parronchi di Foggia, e successive aggiunte
olografe, pubblicate rispettivamente il 5 e 6 Gennaio
1926 e registrate il giorno 4 detto mese ed anno
no 4012 e 4013.

L'Istituto, che attualmente ha un patrimonio
di Lit. 2.615.000 proveniente dal predetto legato,
è stata creata in C. M. con Regio De-
creto... 11-10-1928

vedere il Decreto

Art. 2.^o L'Istituto provvede ai propri fini con
le rendite del patrimonio, col ricavo delle rette
dei ricoverati a pagamento, con un terzo dei
proventi dei lavori eseguiti dai ricoverati
e con ogni altro reddito non destinato ad
aumentare il patrimonio.

Art. 3^o L'Istituzione ha per scopo di provvedere
gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricu-
rso, al mantenimento ed all'assistenza
dei poveri ed anche i seni invalidi al lavoro pro-
prio, in conformità dell'Art. 2 del Decreto
legislativo 19 Novembre 1889 n. 655, serie 3,
avente il domicilio di soccorso nel Comune
di Foggia e che non abbiano potuto ^{farvi a provvedere} farla
loro sorte ed in grado di farlo.

Per i fanciulli ritenuti invalidi al lavoro pro-
prio ha pure istituita una sezione speciale,
quando l'ampiezza dei locali e la suffi-
cienza dei mezzi lo consentano.

Torono esse ammessi al beneficio del
ricorso gratuito anche gli invalidi, i quali,
essendo sprovvisti di altri mezzi, abbiano
ottenuta una pensione di invalidità dalla
Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali,
purché verso alla Cassa del Pio Istituto
non meno del 2/3 della pensione goduta,
salvo usi aghi caso, a cui medesima la in-
tura stabilita per i ricorrevoli abbiano, una
provista di pensione.

Art. 4^o Entro il limite di posti disponibili
potranno esse ricorrevoli a pagamenti

occhi di acuto, non che non abbiano titolo
per il ricorso gratuito.

È vietato qualunque sorta di trattamento
fra i ricorrevoli.

Art. 5.° Non possono essere ricorrevoli finché af-
fetti da malattie contagiose e da infermi-
tà venute: per le quali hanno ricorso sotto
pericoloso per sé e per gli altri, e u ricorrevoli
in precedenza di tale infermità, dovranno
essere allontanate.

Art. 6.° Le norme per il ricorso di vecchi, in-
abili e le garanzie del pagamento delle rette
di quelli non avuti gratuitamente, sono
determinate nel Regolamento.

La somma delle rette a carico della Pubbl.
e Amministrazione è deliberata dal Con-
siglio di Amministrazione e approvata dal
Prefetto.

Art. 7.° Qualora un infermo o un altro le cui
spese economiche delle persone avviate nel
Asilo a titolo gratuito o delle relative fa-
miglie, ovvero entrambi se esse sono state
riconosciute indolentemente, o per avere eseguito
la ^{summa} ~~spese~~ provvide alla loro sorte o in grado di
farlo, o per altre cause, l'Amministrazione

dovrà disporre immediatamente la Sostituzione
dall' Istituto, salvo del caso la facoltà di ripetere
da chi di diritto il pagamento delle rette esse
suscitate.

Verere il
Decreto

Art. 8^o Nel caso di insufficienza dei fondi
gratuiti sono preferiti i vecchi invalidi che
verranno in più grado uturia ed in mag-
giore abbondanza, preferendo sempre a questi
gli invalidi di Guerra, giusta le regole
dispositive di legge.

Art. 9^o Secondo le norme che saranno stabili-
tate nel Regolamento, i vecchi ricoverati so-
ranno adibiti in lavori adatti alla loro età
ed al loro stato fisico, e avranno diritto ai
2/3 dei proventi dei lavori da loro eseguiti.

Art. 10^o I ricoverati sono ammessi dall' Istituto
già quando essi per loro la necessità di
starvi a carico della pubblica beneficenza.
Possono essere licenziati anche per cattiva
condotta nei casi e nei modi da determinarsi
nei Regolamenti.

Art. 11^o Quando un ricoverato, per quale
suspita tuttora il bisogno della pubblica
assistenza, abbandoni volontariamente
l' Istituto, o ne sia comunque licenziato,

devon' informare la Congregazione di Carità del Comune di appartenenza e la Società di Patronato che esercita nel Comune medesimo l'opera propria a favore degli invalidi al lavoro.

Art. 12^o Nessuna pratica religiosa può essere supportata ai ricoverati. Ogniuno di essi può sempre farsi assistere dal Ministro del Culto cui appartiene.

Art. 13^o Il Ricovero sarà affidato per le cure e per l'assistenza alle Piccole Suore dei Poveri che hanno la loro Casa Madre a Montauban, in Bretagna, detta la Com. di S. Giuseppe. E non a nessun'altre, ad altro ordine di Suore.

Capo II^o

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 14^o L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di Cinque Membri compreso il Presidente. Il Presidente pro-tempore della Congrega ^{non il Conto è presidente} è ^{del Consiglio d'Amministrazione} ~~composto di diritto e gli~~ altri quattro componenti sono nominati dal Podestà del Comune. È Presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione il

Vedere il Decreto

gli

Presidente della Congregazione di Carità
ed in caso di assenza o di impedimento
ne fa le veci il membro più anziano di re-
sidenza e, in mancanza, il più anziano di
età.

Il Consiglio di Amministrazione si
rinnovava per intero ogni 5 anni. X
Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.
~~Art. 15~~ ^{Art. 15} I membri del Consiglio d'Am-
ministrazione, che senza giustificato mo-
tivo non intervenissero per tre mesi con-
secutivi alle sedute, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consi-
glio ed il Prefetto la può promuovere.

Capo III^o

Adunanze e Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

Art. 16^o Le adunanze del Consiglio di
Amministrazione sono ordinarie e straor-
dinarie. Le prime hanno luogo ogni
mese, e in ogni caso nelle epoche stabili-
tate dalla legge per il conto consuntivo e il bilancio.
Le altre variazioni al medesimo si tenen-
no nell'art. 6 del Regio Decreto 30 Dicem-
bre 1923 n. 2841 e del R.D. legge 20-2-1927
n. 257, le altre ogni qualvolta lo richieda

un brogno urgente, sia per morte del
Presidente, sia per domanda sottoscritta
da due almeno dei componenti il Consiglio
stesso, sia per invito dell' Autorità
Governativa.

Art. 17. Le deliberazioni del Consiglio deb-
bono esser prese con l'intervento della mag-
giorità più uno di coloro che lo compongono ed
a maggioranza assoluta degli interven-
enti.

Le deliberazioni si fanno per appello nominale
ed a voti segreti. Hanno luogo a voti seg-
gati quando si tratta di questioni essen-
ziali per noi. X

Art. 18. I processi verbali delle deliberazioni
sono stesi dal Segretario, e sono firmati
da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si ab-
sentava o rifiuta di firmare, o non fosse
firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 19. Il Consiglio provvede all'am-
ministrazione della Pila Fondazionaria
e al suo regolare funzionamento.

Forma i progetti di Regolamenti di Am-
ministrazione, di mezzi interni e del

X Per la validità delle
adunanze non è
computato chi
adesso intende
giusta l'art. 18
della legge 17 luglio
1890 n. 6972, non
può prendere parte
alle deliberazioni.

personali. Il Comune quando occorre
la modifica dello Statuto e dei Regolamenti,
e, in via, risponde, lunge gli impie-
gati, delibera in questi tutti gli affari
che interessano la Istruzione.

Capo IV^o

Attribuzione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Art. 20^o Spetta al Presidente del Consiglio d'
Amministrazione:

di rappresentare l'Istruzione, e di curare la
esecuzione delle deliberazioni prese dal
Consiglio;

di rispondere per gravi motivi gli impiegati
e salariati, e di prendere in caso di urgenza,
tutti i provvedimenti reclamati dal Consiglio,
salvo riferire al Consiglio d'Adminis-
trazione in adunanza, da convocarsi
entro breve tempo.

Capo V^o

Uomini Generali di Amministrazione

Art. 21^o Il numero di esecutori di Corso
è fatto di regola dall'Ente Comunale.
Nel caso che l'Istruzione venga autorizzata

gato ad avere un Erattore ^{proprio} su cui gli si può
esigere un compenso superiore a quello
che sarebbe spettato all' Erattore Comune.
Art. 22^o Il mandato di pagamento non
contiene se non titolo legale di spesa e
non fanno parte delle forme del Pro-
tocollo e di quella del membro del Con-
siglio di Amministrazione che rimane
tutto al servizio e si riferisce il man-
dato, o in difetto dal membro ausiliario,
oltre quella del Segretario.

Art. 23^o La Giunta Organica, i suoi
di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzi-
oni e le mansioni del personale sono
fissate nel Regolamento Organico.

Nello stesso modo stabilite le disposizioni
applicabili per gli addetti alla Tribu-
tazione.

Disposizioni finali

Art. 24^o Per le materie non contemplate
nel presente Statuto si osservano
le disposizioni legislative e regolamen-
tari vigenti e quelle che in avvenire ve-
ranno emanate in materia di asfittura
e beneficenza pubblica.